COMUNE DI PIETRAMELARA

PROVINCIA DI CASERTA

AREA VIGILANZA

SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE / PROTEZIONE CIVILE

TEL.0823648222

E-mail: poliziamunicipale.pietramelara@pec.it

Ordinanza n. 4/2023

OGGETTO: **ISTITUZIONE AREA PEDONALE URBANA IN PIAZZA SAN ROCCO DAL CIVICO 7, VIA ROMA FINO AL CIVICO 38 E VIA MARCONI FINO AL CIVICO 23/B DOTATA DI VARCHI ELETTRONICI OMOLOGATI PER IL CONTROLLO DEGLI ACCESSI. Avvio fase di esercizio definitivo.**

IL RESPONSABILE DELL'AREA VIGILANZA

PREMESSO che in materia di circolazione stradale nei centri abitati, l'art. 7, c.9, D. Lgs. n. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) prevede che i comuni, con deliberazione di Giunta, provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato, tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio, prevedendo, al successivo comma 10 del citato articolo, l'installazione degli appositi segnali;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 18-10-2022 avente ad oggetto "DELIBERA ISTITUZIONE Area Pedonale"

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 07/03/2023, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: MODIFICA E INTEGRAZIONE DELIBERA ISTITUZIONE AREA PEDONALE;

ATTESA la necessità di dare attuazione al richiamato provvedimento, mediante l'adozione dei provvedimenti consequenziali meglio specificati in dispositivo, sussistendo le ragioni di pubblico interesse nel rispetto del principio informatore della circolazione sancito dall'art. 140 del Codice della Strada;

RITENUTO necessario tutelare lo stato di sicurezza ed il rispetto del diritto all'incolumità fisica ed alla tranquillità per i residenti e per i turisti e, nel contempo, è opportuno prevenire l'inquinamento atmosferico, prodotto dai gas di scarico dei veicoli e l'inquinamento acustico, provvedendo ad un risanamento ambientale e limitando la congestione dovuta al traffico;

CONSIDERATO che tra gli obiettivi strategici dell'Amministrazione di Pietramelara vi è quello di innalzare la qualità di vita del Centro Storico e rafforzare sempre più la sua destinazione di centro naturale, di luogo della memoria e dell'arte, di riferimento culturale territoriale, oltre che luogo di rappresentanza, di servizi e di residenza;

CONSIDERATO che al fine di poter meglio fruire e controllare la zona Pedonale si ritiene opportuna l'installazione di un sistema di controllo automatico degli accessi all'Area Pedonale da parte dei veicoli non autorizzati. Il previsto controllo può avvenire tramite il funzionamento di varchi elettronici previsti dall'art. 17, c. 133 bis, della Legge n. 127/1997 e s.m.i., ai fini dell'accertamento delle violazioni delle disposizioni in tema di limitazione del traffico veicolare e della irrogazione delle relative sanzioni;

ATTESO che nella richiamata deliberazione sono stati forniti gli indirizzi e le regole per la realizzazione dell'Area Pedonale Urbana (A.P.U.) su Piazza San Rocco.;

ANALIZZATE le aree che si intendono destinare a tale scopo, nonché gli utenti ed il traffico che vi si svolge con particolare riferimento agli utenti deboli meritevoli di maggior tutela;

RILEVATA la necessità di adottare opportuni provvedimenti di circolazione stradale mirati a dare attuazione all'indirizzo dell'Organo Politico/Amministrativo e di disporre per l'attivazione dell'istituzione dell'Area Pedonale predetta, secondo modalità e termini, compatibile con la predetta delibera di Giunta Comunale;

RITENUTO, per i motivi su esposti, di istituire un'Area Pedonale Urbana in piazza San Rocco dal civico 7, via Roma fino al civico 38 e via G. Marconi fino al civico 23B, dotata di varchi elettronici omologati per il controllo degli accessi.;

PRESO ATTO che per la predetta Area Pedonale è stato realizzato un sistema elettronico di controllo con impianti automatizzati denominato "SART_SMART" prodotto dalla Sismic Sistemi S.r.l., con sede in Via M. Malibran 49/51- Firenze. (Omologazione Ministeriale 0000359 del 29-10-2019);

VISTO

- il D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i., Nuovo codice della strada;
- il DPR 16 dicembre 1992 n. 495 e s.m.i., Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada;
- il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

ORDINA

1. L'istituzione di un'Area Pedonale Urbana (A.P.U.) in piazza San Rocco dal civico 7, via Roma fino al civico 38 e via G. Marconi fino al civico 23B,
   Domenica e festivi:

Periodo estivo dal 01/04 al 30/09:	ORE 11:00—12:30	ORE 18:00—20:00
Periodo invernale 01/10 al 31/03:	ORE 11:00—12:30	ORE 17:30—19:30

   Tutti i giorni periodo estivo dal 01/07 al 31/08 dalle ore 21:00 alle ore 24:00.

2. L'accesso dal **Varco n. 1** ai residenti e operatori commerciali della seconda isola di Piazza San Rocco e dal civico 23B di Via G. Marconi.
   L'accesso dal **Varco n. 2** ai residenti e operatori commerciali della prima isola di Piazza San Rocco dal civico n. 7 e di Via Roma/Via E. Leone.

3. Di istituire, ai sensi dell'art. 3, D. Lgs. N. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada), la nuova Area Pedonale Urbana (A.P.U.) che sarà controllata mediante sistema di controllo automatico degli accessi tramite il funzionamento di due varchi elettronici previsti dall'art. 17, comma 133 bis, della Legge n. 127/1997 e s.m.i.,;

4. L'avvio della FASE di ESERCIZIO dell'impianto, con decorrenza dal 02 Aprile 2023, mediante l'attivazione del controllo elettronico degli accessi;
   Varco n. 1 – Intersezione di Via G. Marconi con Via De Gasperi;
   Varco n. 2 – Intersezione di Via San Leonardo con Via Croci;

5. Che le auto parcheggiate prima dell'orario di inizio dell'area pedonale, all'interno della seconda isola di Piazza San Rocco, devono defluire da Via G. Marconi.

6. Che le auto parcheggiate prima dell'orario di inizio dell'area pedonale, all'interno della prima isola di Piazza San Rocco, devono defluire da Via Roma.

OSSERVA

In deroga, saranno autorizzati al transito all'interno dell'Area Pedonale tutti i veicoli indicati all'art. 135 c. 13 D.P.R. n. 495/1992 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo C.d.S." che saranno individuati attraverso il rilascio di autorizzazioni, come meglio specificato nel Regolamento approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 07/03/2023;

Che dalla presente sono esclusi:

- Veicoli adibiti a Servizi di Polizia (Statali e Locali), Antincendio, di Protezione Civile e di Primo Soccorso, caratterizzati dai colori di istituto e/o dai segni distintivi dell'ente di appartenenza;
- Tutti i Velocipedi;
- Tutti gli altri veicoli indicati nel Regolamento avente autorizzazioni concesse dall'Ufficio di Polizia Locale per il transito nell'Area Pedonale dotata di Varco elettronico per il controllo degli accessi;

Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni incompatibili con il presente provvedimento.

INFORMA

che i trasgressori delle disposizioni di cui al presente provvedimento saranno soggetti alle sanzioni previste dal Codice della Strada (D. Lgs. N. 285/1992 e s.m.i);

che il Responsabile del procedimento amministrativo per il presente atto/provvedimento è il sig. *Cap.* Izzo Giuseppe.
che ciascun interessato può presentare memorie scritte e documenti ed eventuali controdeduzioni a norma della vigente normativa in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso;
che gli atti del presente procedimento sono in visione presso l'ufficio del Responsabile del procedimento;

INFORMA, inoltre

che contro il presente provvedimento può essere proposto:
ricorso gerarchico al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, da presentarsi entro 60 gg. dall'ultimo di pubblicazione dell'atto, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 285/1992 e dell'art. 74 **del d.P.R.** n. 495/1992;
ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Campania entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

e **DISPONE**

che la presente ordinanza:
a) sia comunicata al personale del Servizio di Polizia Municipale/Locale;
b) sia pubblicata all'Albo Pretorio;
c) sia trasmessa al Comando Stazione Carabinieri di Pietramelara;

Gli Agenti di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D. Lgs. N. 285/1992, sono incaricati dell'osservanza del presente Provvedimento.

Pietramelara, 27 Marzo 2023

Il Responsabile dell'Area Vigilanza
Cap. Izzo Giuseppe

COMUNE DI PIETRAMELARA CASERTA